

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2602

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **ELVIRA SAVINO**

Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il regime tributario speciale per lavoratori impatriati

Presentata il 21 luglio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come finalità quella di agevolare e di incentivare il rientro in patria di cittadini italiani trasferitisi all’estero per svolgere la propria attività professionale.

Il detto fenomeno della cosiddetta « fuga dei cervelli » ha visto e, purtroppo, vede ancora un grande numero di connazionali, sovente di giovane età, lasciare il nostro Paese per trasferirsi in altri Paesi d’Europa o del resto del mondo per trovare più facilmente quel lavoro per il quale si sono formati nelle nostre università, ma che nel nostro Paese non riescono a trovare per diversi motivi quali scarsa meritocrazia, eccessiva pressione fiscale e costi del lavoro eccessivamente alti.

Per ogni lavoratore che espatria l’Italia perde competenze e talenti in settori strategici quali ricerca scientifica, sanità, nuove tecnologie e molto altro.

La normativa in materia di lavoratori impatriati è stata oggetto di un recente intervento normativo con il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ma le modifiche previste non hanno prodotto l’effetto sperato dal legislatore che era quello di incentivare il ritorno di lavoratori italiani all’interno dei confini nazionali.

L’obiettivo della presente proposta di legge è quello di ampliare gli incentivi previsti per consentire a chi attualmente lavora all’estero di riportare la sua residenza in Italia. L’articolo 1 reca una serie di modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in particolare elevando a dieci periodi di imposta consecutivi la durata del regime fiscale di vantaggio che vede concorrere i redditi da lavoro prodotti solo per il 30 per cento ai fini del calcolo del reddito complessivo. Si

stabilisce, inoltre, che il vantaggio fiscale previsto possa essere applicato anche ai redditi prodotti dalle società con sede in Italia costituite da un soggetto che ha trasferito la propria residenza in Italia. Un'ulteriore modifica apportata alla normativa vigente consiste nell'ampliamento del numero di regioni per le quali il vantaggio fiscale previsto per i lavoratori è ulteriormente maggiorato, stabilendo per i redditi

da lavoro una concorrenza al reddito imponibile solo nella misura del 10 per cento. Alle regioni già previste dal citato articolo 16 (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia) è stato aggiunto anche il Lazio.

L'articolo 2 della presente proposta di legge reca la copertura finanziaria, stanziando una somma pari a 50 milioni di euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1 All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « al ricorrere delle seguenti condizioni » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « quando i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni »;

b) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. In alternativa a quanto disposto dal comma 1-*bis* del presente articolo, il regime di cui al comma 1 del medesimo articolo si applica, altresì, alle società individuate dall'articolo 73, comma 1, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con sede in Italia e costituite da uno dei soggetti di cui al citato comma 1 del presente articolo »;

c) al comma 3, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « nove »;

d) il comma 3-*bis* è abrogato;

e) al comma 5-*bis*, dopo le parole: « seguenti regioni: » è inserita la seguente: « Lazio, ».

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, nonché le cause di decadenza e di revoca del beneficio ivi previsto, comunque entro il limite di spesa di cui all'articolo 2.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

